

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 92/CGF – RIUNIONE DEL 15 GENNAIO 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. G. Paolo Cirillo – Componenti;
Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €750,00 ALLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. GOMEZ VAZ MILTON;
- SQUALIFICA FINO ALL’1.3.2009 AL CALCIATORE MERLIM DA SILVA ALEX RODRIGO;
- SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TOSTA GOMES RAFAEL;
- SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BELEM THIAGO, INFLITTE SEGUITO GARA MARCA TREVIGIANA CALCIO A 5/AUGUSTA F.C. DEL 22.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 228 del 26.11.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 228 del 26.11.2008 ha inflitto alla società A.S.D. Augusta F.C. le sanzioni:

- ammenda di €750,00 alla reclamante;
- squalifica per 3 gare effettive al signor Gomez Vaz Milton;
- squalifica fino all’1.3.2009 al calciatore Merlim Da Silva Alex Rodrigo;
- squalifica per 7 gare effettive al calciatore Tosta Gomes Rafael;
- squalifica per 4 gare effettive al calciatore Belem Thiago.

Tale decisione veniva assunta per gli episodi avvenuti durante lo svolgimento della gara Marca Trevigiana Calcio a 5/Augusta F.C. del 22.11.2008, in particolare alcuni calciatori della società sopra citata aggredivano in rapida successione un calciatore della squadra avversaria tanto da costringerlo a ricorrere a cure mediche.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Augusta F.C. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.11.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 12.1.2009, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare

seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S. CADELBOSCHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADELBOSCHESE/BETTOLA SPES DEL 24.9.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 19 del 19.11.2008)

La società U.S. Cadelboschese ha proposto ricorso contro la decisione indicata in epigrafe, adottata dalla Commissione Disciplinare, con la quale veniva respinto il reclamo proposto in data 16.10.2008, confermandosi così il provvedimento disciplinare di perdita della gara per 0-3, in quanto la società ricorrente, in violazione degli articoli 34 bis N.O.I.F. e 17, comma 5, lett. c) C.G.S., “ in base alle sostituzioni fatte era venuta meno all'obbligo di impiegare sin dall'inizio, e per tutta la durata della gara, nr. 1 giovane calciatore in relazione alla seguente fascia di età: 1.1. 1990”.

Preliminarmente la Sezione rileva che il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, contenuto nel Com. Uff. n. 14 del 15.10.2008, è stato già oggetto di reclamo presso la Commissione Disciplinare Emilia-Romagna, che, con decisione del 19.11.2008, ha rigettato il reclamo medesimo.

Pertanto il ricorso presentato dinanzi alla Sezione si configura come un inammissibile terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cadelboschese di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO A.S.D. ENTELLA FEMM. CHIAVARI AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ ENTELLA CON IL PUNTEGGIO DI 3-0;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**

SEGUITO GARA MULTEDO CALCIO FEMMINILE/ENTELLA FEMMINILE CHIAVARI DEL 15.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 18.12.2008)

La società A.D.S. Entella Femminile Chiavari ha proposto reclamo contro la decisione, adottata dal Giudice Sportivo nella seduta del 16.12.2008 e pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 18.12.2008 della Divisione Calcio Femminile, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla società Multedo, ha comminato alla società ricorrente la punizione della perdita della gara del 15.11.2008 con il punteggio di 3-0, in quanto nella gara è stata impiegata la calciatrice infraquindicente Camilla Repetto, risultata essere sprovvista dell'autorizzazione di cui all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. da parte del Comitato Regionale competente per territorio, laddove prescrive appunto che essa è necessaria per “i calciatori giovani che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età ed i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età”.

Deduce la società ricorrente che, in base al precedente della C.A.F. dell'8.6.1997, la norma suddetta è stata interpretata nel senso che, una volta compiuto il quindicesimo anno di età, le calciatrici possono prendere parte alle gare senza alcuna autorizzazione.

Il ricorso non è fondato.

La sezione osserva che secondo la chiara dizione dell'art. 34, comma 3, N.O.I.F., i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare ad attività agonistiche non espressamente riservate alle categorie giovanili, dietro rilascio di autorizzazione da parte del Comitato Regionale competente.

Orbene risulta pacifico, anche per la stessa ammissione della società ricorrente, che la calciatrice indicata era sprovvista dell'autorizzazione.

Pertanto la Sezione condivide la decisione del primo giudice, confermando la sanzione inflitta.

E' appena il caso di osservare che l'interpretazione qui riproposta della norma era la stessa proposta con la decisione indicata dalla società ricorrente, con l'unica particolarità che in quella fattispecie si stabiliva che l'autorizzazione, rilasciata al momento del quattordicesimo anno di età, avendo durata annuale in relazione alla validità del relativo certificato medico, non doveva essere rinnovata anche al compimento del quindicesimo anno.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Entella Femminile Chiavari di Chiavari (Genova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 2 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete